

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **385/1993** (ECLI:IT:COST:1993:385)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **06/10/1993**; Decisione del **18/10/1993**

Deposito del **28/10/1993**; Pubblicazione in G. U. **03/11/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19866**

Atti decisi:

N. 385

## ORDINANZA 18-28 OTTOBRE 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, prof. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 marzo 1993 dal Pretore di Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Giannoccaro Giovanni e Provenzano Aniello e il Ministero dell'Interno, iscritte ai nn. 256 e 257 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti civili promossi da Giovanni Giannoccaro e

Aniello Provenzano contro il Ministero dell'interno per il pagamento dell'assegno di assistenza previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, più interessi legali e rivalutazione monetaria, il Pretore di Viterbo, con due ordinanze del 24 marzo 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è stabilito per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale;

che, ad avviso del giudice remittente la norma denunziata determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali, anche i secondi essendo, per la loro natura alimentare, funzionalmente assimilabili ai crediti di lavoro.

Considerato che l'identità di oggetto rende opportuna la riunione dei due giudizi, affinché siano decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*